

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) » .....	98
---	----

##### INTERROGAZIONI:

5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei <i>call center</i> , in particolare nel territorio della provincia di Taranto .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria .....	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	108

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su proposte emendative</i> ) .....	100
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	111

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e UGL Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini .....	104
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

Audizione del dottor Andrea Garnero, economista del lavoro presso la direzione per l'occupazione, il

lavoro e gli affari sociali dell'OCSE, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della

relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final)».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto essa ha eluso le principali domande poste dall'interrogazione, prima fra tutte quella riguardante il numero di immigrati irregolari, già presenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato della sanatoria. Ricorda che la Lega ha sempre considerato i procedimenti di regolarizzazione quali strumenti inidonei all'emersione dei fenomeni di caporalato in agricoltura, sottolineando invece l'importanza di adottare misure dirette e di immediata applicabilità, quale, ad esempio, il *voucher* per lo svolgimento dei lavori agricoli stagionali, oggetto di numerose proposte emendative presentate dalla sua parte politica nel corso della legislatura. È necessario, infatti, affrontare con serietà e determinazione il grave problema dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, come ben messo in evidenza anche dall'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo insieme alla XIII Commissione, in via di conclusione.

**5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei call center, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD), pur ringraziando il sottosegretario, esprime il suo rincrescimento perché nella risposta appare chiaro che il Governo non ha intenzione di attivare un tavolo di confronto tra le parti per tentare di risolvere il problema dei lavoratori che hanno perso il lavoro per aver denunciato la mancanza di condizioni lavorative minime, sia in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, sia in termini di rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi. In tal modo, teme che, in futuro, i lavoratori preferiranno rinunciare a rivendicare i propri diritti per non correre il rischio di essere licenziati.

**5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matilde SIRACUSANO (FI) ringrazia il sottosegretario per la tempestività della risposta, ma non può ritenersi soddisfatta perché essa non porta alcun chiarimento sulla questione da lei segnalata. Pertanto, gli imprenditori siciliani continueranno a non sapere se la validità del DURC si consideri automaticamente prorogata fino alla fine dello stato di emergenza. Ricorda che un emendamento in materia, presentato al disegno di legge di bilancio da deputati del gruppo Forza Italia, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Auspica, pertanto, un impegno del Governo, che venga incontro alle innegabili esigenze delle imprese, che non possono essere lasciate sole in un frangente come quello attuale.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza della Presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere su proposte emendative.)*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, le proposte emendative riferite al disegno di legge europea n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, presentate direttamente presso tale Commissione e che investono ambiti di competenza della XI Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che: qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV

Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Mura, perché illustri il contenuto delle proposte emendative all'esame e formuli la proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, rileva che sono riferiti all'articolo 1, che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, gli emendamenti Paolin 1.5, Marrocco 1.4, Rossello 1.3, Giglio Vigna 1.8, 1.9 e 1.6, Montaruli 1.11, gli identici emendamenti Giglio Vigna 1.7 e Montaruli 1.10, nonché l'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01.

In particolare, l'emendamento Paolin 1.5 è volto a sopprimere il comma 1, che reca le modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), per renderlo conforme alla direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Ricorda che la necessità di tale intervento è emersa nell'ambito della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365). Pertanto, la soppressione del comma 1 comporterebbe il perdurare della mancata conformità all'ordinamento europeo, favorendo l'apertura di una procedura di contenzioso, che potrebbe portare ad una specifica procedura di infrazione.

L'emendamento Marrocco 1.4, che intende aggiungere la lettera *0a*) al comma 1, è volto a integrare il titolo del decreto legislativo n. 216 del 2003, con l'indicazione dell'attuazione anche della direttiva 2014/54/UE. Contestualmente, si propone la soppressione della lettera *f*) del medesimo comma 1, che reca tale integrazione del titolo del decreto legislativo. Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale.

L'emendamento Rossello 1.3 sopprime la lettera *e*) del comma 1, che attribuisce esplicitamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di

svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, attività puntualmente specificate dalla norma medesima. Contestualmente, l'emendamento introduce il comma 1-bis, che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, che disciplina la composizione e i compiti dell'UNAR. Dal momento che la proposta trasfonde nel nuovo articolo 7 le previsioni della lettera e), la modifica non appare avere una portata normativa nuova.

Gli emendamenti Giglio Vigna 1.8 e 1.9, che modificano la lettera e), capoverso *Art. 5-bis*, commi 1 e 2, del comma 1, sono volti a specificare che la tutela dell'UNAR riguarda i lavoratori cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Sul punto, è opportuno notare che il disegno di legge, nell'introdurre l'articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 215 del 2003, che assegna all'UNAR nuovi compiti, fa riferimento, al comma 1, ai lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e, al comma 2, ai lavoratori, specificando, alla lettera a) del medesimo comma, che tra i compiti dell'UNAR vi è l'assistenza ai lavoratori dell'Unione europea. In ogni caso, l'emendamento non appare in contrasto con la direttiva 2014/54/UE che, ai sensi dell'articolo 1, si applica ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari.

L'emendamento Giglio Vigna 1.6 propone la soppressione del comma 2, che estende la disciplina che vieta gli atti discriminatori, di cui all'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, ai casi di discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori. Tale soppressione appare suscettibile di dare luogo a un contenzioso con l'Unione europea per la mancata conformità del nostro ordinamento con il diritto dell'Unione.

L'emendamento Montaruli 1.11 propone la soppressione del comma 3, che prevede l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR, composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni

pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. La proposta appare suscettibile di ostacolare l'esercizio dei nuovi compiti da parte dell'UNAR.

Gli identici emendamenti Giglio Vigna 1.7 e Montaruli 1.10 sono volti a sopprimere il comma 4, di copertura degli oneri recati dall'attribuzione di nuovi compiti all'UNAR (comma 1, lettera e)).

L'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 introduce norme in materia di riconoscimento contributivo dei periodi di *part time* verticale, prevedendo la corrispondente copertura degli oneri. Ricorda che il tema è affrontato anche dall'articolo 63 del disegno di legge di bilancio (C. 2790-bis), attualmente all'esame della Camera, che recepisce numerose pronunce giurisdizionali, compresa quella della Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo giudizio, la previsione del disegno di legge di bilancio è preferibile, in quanto il significativo impatto finanziario della misura trova adeguata compensazione nel quadro generale della manovra di finanza pubblica.

Infine, con riferimento all'articolo 2, che reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, l'emendamento Locatelli 2.1 ne propone la soppressione. Ricorda che tale articolo è volto a chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100 e che, pertanto, la sua soppressione impedirebbe all'Italia di chiudere il contenzioso in atto.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione e auspica che i presentatori vogliano valutare la possibilità di ritirare l'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, presentato presso la XIV Commissione, in quanto il tema è più opportunamente affrontato dall'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame della Camera.

Claudio COMINARDI (M5S) ritiene di non poter accedere all'ipotesi di ritiro del suo articolo aggiuntivo, presentato presso la XIV Commissione, come auspicato dal sottosegretario, prima di tutto perché il disegno di legge di bilancio non è ancora diventato legge e, in secondo luogo, perché, su un tema così importante, è necessario che la XI Commissione affermi il proprio impegno, in continuità con la scorsa legislatura.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, non entrando nel merito della questione, richiama i colleghi sulla particolarità dell'*iter* di approvazione del disegno di legge europea, in base al quale la XIV Commissione è tenuta a recepire gli emendamenti su cui le Commissioni di merito abbiano espresso parere favorevole, a meno che non siano in contrasto con l'ordinamento europeo. Pertanto, l'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge di bilancio, che reca la disciplina contributiva del *part time* ciclico verticale, renderebbe necessario modificare nuovamente il testo del disegno di legge europea, che verosimilmente non entrerà in vigore entro la fine dell'anno in corso, ritardandone così ulteriormente l'approvazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) non ritiene che vi siano preclusioni all'inserimento nel disegno di legge europea della disciplina del *part time* ciclico verticale, anche se il disegno di legge di bilancio reca una previsione di analogo tenore. Ritiene, infatti, che, qualora la legge di bilancio entrasse in vigore prima, si potrebbe procedere al ritiro dell'articolo aggiuntivo presentato presso la XIV Commissione. Questo permetterebbe alla XI Commissione di intestarsi la vittoria in una battaglia politica importante, che ha visto impegnati tutti i gruppi, di maggioranza e opposizione, sin dalla scorsa legislatura, nel corso della quale si era distinta, in particolare, la volontà del presidente Damiano.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ricordando la sensibilità di tutti i gruppi parlamentari, che sul tema del *part time*

ciclico verticale hanno presentato numerosi emendamenti nel corso della legislatura, ribadisce che l'espressione di un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 porrebbe questioni procedurali di non facile soluzione, qualora si decidesse, successivamente, di non approvarlo o di sopprimerlo. Suggerisce, pertanto, di esplicitare nel parere l'importanza che la Commissione annette all'approvazione di una norma che regoli la *part time* ciclico verticale, auspicando la soluzione del problema nella legge di bilancio 2021.

Niccolò INVIDIA (M5S), intervenendo a titolo personale, ricorda che, proprio in considerazione del fatto che il tema del *part time* ciclico verticale è affrontato nel disegno di legge di bilancio, è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Berlinghieri 1.03. Condivide, pertanto, la proposta della presidente, ritenendo che la previsione del disegno di legge di bilancio costituisca una vittoria per tutti i gruppi che, nel corso del tempo, si sono battuti per la soluzione del problema.

Eva LORENZONI (LEGA), intervenendo a nome del suo gruppo, dichiara di condividere le osservazioni dei colleghi Cominardi e Tripiedi, in quanto è necessario sollevare il problema finché questo non sia effettivamente risolto, con l'entrata in vigore di una specifica previsione legislativa.

Antonio VISCOMI (PD) esprime il proprio disagio nel constatare la contraddizione di coloro che, seppure dichiarandosi soddisfatti della previsione di una specifica disciplina sul *part time* ciclico verticale nel disegno di legge di bilancio, non sembrano tranquilli sulla sua effettiva approvazione. Invita, quindi, i colleghi a ricordare di far parte di una coalizione, che sostiene il Governo, e a non dare segnali sbagliati all'opinione pubblica, portando avanti iniziative non concordate e contraddittorie. Ritiene che il disegno di legge di bilancio sia la sede più idonea per la regolamentazione di una fattispecie particolarmente onerosa in termini di finanza pubblica e, per questo, condivide l'auspicio di un ritiro

dell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, formulato dal rappresentante del Governo. Auspica, infine, che la Commissione continui a muoversi con la sintonia che più volte l'ha contraddistinta, come dimostra la recente approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha visto il sostegno di tutti i gruppi.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ritiene che una breve sospensione della seduta permetterebbe ai commissari di approfondire i termini della questione.

Claudio COMINARDI (M5S), ritenendo che gli eventuali problemi tecnici che insorgerebbero in caso di espressione di un parere favorevole sul suo articolo aggiuntivo 1.01 non sarebbero insormontabili, ritiene necessario che la Commissione si spenda perché la disciplina sul *part time* ciclico verticale sia inserita anche nel disegno di legge europea, in quanto, teoricamente, non c'è certezza che il disegno di legge di bilancio sia approvato entro il 31 dicembre.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, osserva che la mancata approvazione del disegno di legge di bilancio entro il 31 dicembre comporterebbe problemi ben più gravi e metterebbe a rischio l'approvazione anche del disegno di legge europea.

Romina MURA (PD), *relatrice*, propone di integrare la sua proposta di parere con una specifica sottolineatura dell'importanza che la Commissione annette all'approvazione della disciplina riguardante il *part time* ciclico verticale e ritiene che la previsione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio dia le migliori garanzie, anche dal punto di vista finanziario, anche nel caso in cui fossero introdotte modifiche al testo, che sicuramente sarebbero migliorative, non certo restrittive.

Claudio COMINARDI (M5S) ribadisce la necessità che la Commissione si esprima sulla questione attraverso uno specifico voto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 15.50.**

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Mura, a illustrare la sua proposta di parere, che raccoglie le istanze emerse dal dibattito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, che, tuttavia, in premessa, sottolinea l'estrema importanza della questione trattata nell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, tenendo conto che la medesima questione costituisce oggetto di specifico intervento normativo all'articolo 63 del disegno di legge di bilancio 2021, all'esame della V Commissione – che auspica sia approvato nel testo presentato dal Governo – e ritenendo che, proprio in ragione dell'importanza del tema richiamato, che negli anni ha sollecitato l'attenzione della Commissione lavoro e dei gruppi nella stessa presenza, nell'ipotesi di mancata approvazione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, il tema debba comunque essere ripreso e regolato con specifico emendamento al disegno di legge europea 2019-2020, da presentare anche in Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Virginio CAPARVI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la questione procedurale posta dall'eventuale parere favorevole della Commissione sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, pur essendo eminentemente tecnica, abbia tuttavia evidenziato risvolti politici di grande importanza. Registra la confusione che regna nel Movimento 5 Stelle, il cui capogruppo in Commissione, sia pure a titolo personale, si è dissociato dalla posi-

zione assunta da autorevoli esponenti del suo gruppo. Tiene, infine, a sottolineare che il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice non significa che la Lega sia contraria alla necessità di regolamentare gli aspetti contributivi del *part time* ciclico verticale.

Niccolò INVIDIA (M5S), preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo soddisfazione per la sintesi raggiunta grazie all'impegno dell'onorevole Mura e dei colleghi dei gruppi di maggioranza.

Davide TRIPIEDI (M5S), ribadendo che la proposta di esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01 non sottendeva una sfiducia nelle capacità del Governo, bensì l'intenzione di permettere alla XI Commissione di interstarsi una battaglia in cui si è sempre impegnata, ringrazia la relatrice per l'impegno profuso per raggiungere un risultato che lo soddisfa e preannuncia che continuerà a vigilare perché la questione sia risolta con l'approvazione della legge di bilancio.

Paolo ZANGRILLO (FI) e Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Antonio VISCOMI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando che la democrazia comporta il faticoso percorso che porta alla sintesi di posizioni di partenza anche molto diverse.

Elena MURELLI (LEGA), intervenendo a integrazione delle osservazioni del collega Caparvi, ribadisce la contrarietà della Lega

a un provvedimento, quale il disegno di legge europea, che non reca alcuna soluzione ai problemi più volte segnalati del *dumping* salariale e fiscale, che danneggiano le imprese italiane e che ostacolano la creazione di un vero mercato unico. Infine, ricorda che la sua parte politica, nel corso di questa legislatura, ha presentato numerose proposte emendative volte alla risoluzione del problema del *part time* ciclico verticale.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 16.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

**Audizione di rappresentanti di FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL e UGL Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

## ALLEGATO 1

**5-04648 Durigon: Iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.

Al riguardo, in ordine alla problematica dei « voucher » in agricoltura – innanzitutto – voglio precisare che il legislatore è intervenuto introducendo, a far data dal 24 giugno 2017, la disciplina delle prestazioni autonome occasionali di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2019 svolte nei confronti di società sportive di cui alla legge n. 91 del 1981, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Nell'ambito dell'agricoltura, proprio in ragione delle esigenze del settore, la disciplina delle prestazioni occasionali prevede inoltre alcune specificità.

Ad esempio, in relazione al compenso, è previsto che la misura minima oraria dello stesso – normalmente pari a 9 euro – nel

settore agricolo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, rispetto agli obblighi di comunicazione si prevede una semplificazione specifica per le prestazioni da rendersi in agricoltura. L'obbligo in questione consiste infatti nella trasmissione, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite *contact center*, di una dichiarazione contenente, tra l'altro, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione. Nell'ambito del settore agricolo è invece sufficiente comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Inoltre in relazione alle peculiarità del settore agricolo, la citata piattaforma è stata implementata attraverso delle funzionalità legate, fra l'altro, alla misura minima del compenso e alla possibilità di indicare la durata della prestazione secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

Per quanto concerne l'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, voglio evidenziare che il cosiddetto Decreto Rilancio, si inserisce nel complesso delle risposte necessarie e indifferibili all'emergenza sanitaria in corso, con l'obiettivo di tutelare meglio la salute pubblica. Attraverso il provvedimento si è voluto, inoltre, restituire dignità ai lavoratori, strappandoli da situazioni di reale o potenziale sfruttamento, favorire legalità e sicurezza, assicurare manodopera indispensabile e regolare

in settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.

L'emersione è, tra l'altro, anche un ulteriore tassello del «Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022». Accanto a prevenzione, vigilanza e contrasto, questo prevede, infatti, anche assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. Lo stesso articolo 103 del Decreto Rilancio dedicato all'emersione, richiama ai commi 20 e 21 il Piano e l'implementazione delle sue misure da parte di Amministrazioni dello Stato e Regioni per contrastare fenomeni di concentrazione e garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie in un'ottica di prevenzione del contagio da COVID-19.

Nel settore agricolo l'emersione ha avuto inoltre, anche l'obiettivo di rispondere alla domanda di lavoro delle aziende agricole oneste che non vogliono rivolgersi al mercato parallelo gestito dai caporali. Queste costantemente denunciano una mancanza di manodopera che mette a serio rischio le campagne di raccolta. Le restrizioni alla mobilità internazionale durante il *lock-down* hanno impedito l'arrivo dall'estero

dei lavoratori stagionali stranieri che ogni anno garantiscono il funzionamento di questa parte della filiera del *made in Italy*. Alle esigenze urgenti del settore non si è potuta quindi rispondere in tempo con il decreto flussi per lavoro stagionale, la cui adozione è stata possibile solo nel mese di ottobre.

L'esame delle domande è ancora in corso, ma, il semplice avvio della procedura di emersione ha consentito a oltre 200 mila lavoratori di uscire da una condizione di invisibilità che diventava particolarmente e ulteriormente pericolosa in costanza dell'emergenza sanitaria, per i diretti interessati e per le comunità di accoglienza.

Visto l'elevato numero delle domande pervenute, la recente regolarizzazione non può essere considerata un'occasione sprecata. Anche in agricoltura le oltre 30.000 domande rappresentano un numero consistente di rapporti di lavoro che, in caso di esito favorevole, potrebbero essere regolamentati e nella gran parte dei casi restare regolari anche negli anni avvenire, come verificato analizzando le carriere dei lavoratori regolarizzati nelle sanatorie del 2002 e del 2012.

## ALLEGATO 2

**5-04901 Ubaldo Pagano: Condizioni di lavoro dei dipendenti dei *call center*, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le condizioni di lavoro dei dipendenti dei *call center*, in particolare nel territorio della provincia di Taranto.

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che la salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il nuovo Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. A testimonianza di ciò – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – è stato avviato un confronto sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione, già disciplinate in maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Ricordo, inoltre – anche in vista della ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – sono stati avviati tavoli tecnici di confronto con le Parti sociali nell'ambito dei quali sono stati effettuati i primi approfondimenti su alcune tematiche ritenute prioritarie.

Nello specifico, evidenzio altresì che l'attenzione da parte del Governo sul comparto *call center* è massima. Specifici incontri si sono svolti sul tema durante i quali sono stati affrontati tutte le criticità del settore.

Ciò posto, in relazione ai fatti ed alle questioni segnalate dall'Onorevole Interrogante, sulla base dell'informativa richiesta al competente Ispettorato territoriale del lavoro, risulta essere pervenuta una segnalazione da parte di SLc CGIL in merito alle imprese esercenti attività di *call center* nei

comuni di Massafra e Crispiano. Dal relativo incontro in sede è emerso che le problematiche di presunta interposizione illecita sarebbero state affrontate dalle stesse imprese esercenti *call center* direttamente con la TIM, società per la quale venivano stipulati i contratti per procacciare contratti di telefonia per il pubblico, e che erano allora in corso trattative per l'assunzione degli operatori addetti a tali compiti alle dipendenze di TIM o di aziende create *ad hoc* dalla stessa.

Conseguentemente, non sono state attivate ispezioni onde non interferire in alcun modo nelle dinamiche delle relazioni tra le parti.

Infine, ferma primaria la competenza prefettizia, si rappresenta che l'ispettorato territoriale del lavoro di Taranto non ha svolto controlli per il rispetto dei protocolli anti contagio non avendo avuto specifiche segnalazioni in merito.

Concludo sottolineando che anche in considerazione dell'attuale fase emergenziale – è ferma intenzione del Governo accrescere i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il graduale potenziamento dell'organico tecnico dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Segnalo, comunque, che nel DDL Bilancio è stato previsto all'articolo 48 il rifinanziamento di 20 milioni di euro per i lavoratori del settore dei *call center*.

L'obiettivo del Governo va, pertanto, nella direzione di rivolgere al tema dei controlli la necessaria attenzione, anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, al fine di accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.

## ALLEGATO 3

**5-05038 Siracusano: Durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'attuale fase di emergenza sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell'attuale fase di emergenza sanitaria fornendo gli elementi di risposta sulla base anche dei contributi dell'Inps espressamente interpellato.

L'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 hanno disposto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto che l'effettuazione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi della medesima norma, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In proposito, si osserva che quanto indicato dall'interrogante ovvero che « in relazione ai successivi controlli che l'amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del Durc dei beneficiari, il decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto, all'articolo 11, una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune imprese, aventi codice Ateco indicato nella norma e sede in zona "rossa" o "arancione", per il periodo di novembre 2020 » devo fornire una precisazione.

Infatti, l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto la sospensione contributiva dei versamenti del mese di novembre 2020 per tutti i datori di lavoro privati che svolgono come attività preva-

lente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge e in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (classificate zone rosse).

La Regione Sicilia, con Ordinanza del 4 novembre 2020, poi rinnovata, è stata classificata in zona arancione, ossia con le limitazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Dal 29 novembre 2020 la Regione Sicilia è in zona gialla - Ordinanza del 27 novembre 2020. Pertanto, nel caso della Regione Sicilia, l'effetto sospensivo, per i versamenti del mese di novembre 2020, si applica ai soli datori di lavoro di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 149 del 2020, restando esclusa la possibilità di applicare la sospensione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo decreto in considerazione della classificazione, dapprima arancione e successivamente gialla, della Regione.

In ordine alla possibilità da parte dell'impresa beneficiaria delle misure fissate dal Comune di Messina di autocertificare, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali che l'interrogante afferma essere stata consentita anche in passato e ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritengo opportuno precisare che l'articolo 44-bis del DPR n. 445 del 2000 ha stabilito che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio o controllate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo de-

creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa di settore. Pertanto, con la riforma normativa in ordine alla semplificazione amministrativa, si è inteso considerare la peculiarità della disciplina relativa al Durc ed è stato previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni precedenti, ad eccezione dei casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, a far data dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando il codice fiscale del soggetto da verificare attraverso il sistema *Durc On Line*.

Ferma restando la previsione generale di autocertificazione di cui all'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, per le ragioni che ho esposto, tale norma non trova applicazione con riguardo al Durc.

Con riferimento alla proroga della validità del Durc, prevista (in deroga all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che ha fissato la validità temporale del *Durc On Line* in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta) dalle disposizioni che si sono succedute nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede a riepilogare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che « tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31

gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ».

Il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto-legge n. 34 del 2020 innovando ulteriormente le disposizioni in materia di Durc con la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Da tale modifica consegue che rispetto al Durc, rientrando nel novero dei Documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, trovano applicazione le medesime disposizioni di proroga di validità ivi disciplinate e, pertanto, i *Durc On Line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In proposito, si evidenzia che, con l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2020, il legislatore ha escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, in ordine alla validità prorogata del Durc, le verifiche di regolarità contributiva che le stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti devono comunque effettuare con le ordinarie modalità nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76 del 2020.

Anche la successiva proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non ha prodotto effetti sulla validità prorogata dei *Durc on line* con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è rimasta fissata al 29 ottobre 2020.

Né sono state disciplinate ulteriori proroghe in tema di validità del Durc consequenziali alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.

Il quadro normativo descritto rende inderogabile in sede applicativa, da parte degli Istituti chiamati al rilascio del Durc, i limiti temporali individuati dal legislatore – documenti unici di regolarità contribu-

tiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – rispetto ai quali ha operato la proroga di validità, come sopra specificato, fino a tutto il 29 ottobre 2020.

A conferma di quanto fin qui esposto, segnalo, infine, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020 (approvato dal Senato) in materia di Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Da ultimo, voglio evidenziare che in ordine al Durc di congruità previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis* decreto-legge n. 76 del 2020, il Ministero che rappresento ha attivato i tavoli necessari con l'Inps, l'Inail, Ini e le casse edili ai fini dell'elaborazione del decreto previsto dalla disposizione richiamata concernente le modalità applicative del richiamato documento.

Come noto, infatti, al Durc è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza di manodopera relativa allo specifico intervento e/o appalto.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (Emendamenti C. 2670 Governo)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminate le seguenti proposte emendative riferite al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo), trasmesse dalla XIV Commissione: emendamenti 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, articolo aggiuntivo 1.01 Cominardi ed emendamento 2.1 Locatelli;

ritenuta di estrema importanza la questione trattata nell'articolo aggiuntivo Cominardi 1.01, identica a quella sottesa all'articolo aggiuntivo Berlinghieri 1.03, presentato presso la XIV Commissione e successivamente ritirato;

considerato che la medesima questione costituisce oggetto di specifico intervento normativo all'articolo 63 del disegno

di legge di bilancio 2021, all'esame della V Commissione;

auspicato che il predetto articolo 63 sia approvato nel testo presentato dal Governo;

ritenuto, tuttavia, che proprio in ragione dell'importanza del tema richiamato, che negli anni ha sollecitato l'attenzione della Commissione lavoro e dei gruppi nella stessa presenti, nell'ipotesi di mancata approvazione dell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio, il tema debba comunque essere ripreso e regolato con specifico emendamento al disegno di legge europea 2019-2020, da presentare anche in Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 1.5 Paolin, 1.4 Marrocco, 1.3 Rossello, 1.8, 1.9 e 1.6 Giglio Vigna, 1.11 Montaruli, identici 1.7 Giglio Vigna e 1.10 Montaruli, 1.01 Cominardi e 2.1 Locatelli.